



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 24

DEL 26.05.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 per l' "*Affidamento alla ditta Idromeccanica s.r.l. di Ragusa, del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati in C.da Fanello e bonifica, nel lotto identificato nelle P.lle 1057-547-911 del Foglio 118 di Vittoria, in sostituzione e in danno dei soggetti obbligati ed inadempienti*"

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA l'Ordinanza n. 12 del 07/11/2018,

VISTO il verbale di inottemperanza prot. 5285/1412/PM prot. 21/2019 fasc. 196/2018 del 13/02/2019 alla suddetta Ordinanza trasmesso dalla Direzione P.M.;

VISTA la relazione tecnica allegata alla presente trasmessa con prot. 21687/2826/EC del 21/05/2020 il cui contenuto, anche se non materialmente trascritto, fa parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, con la quale la Direzione Ambiente ed Ecologia segnala l'urgenza di provvedere, tramite ordinanza contingibile ed urgente, all'affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, abbandonati in C.da Fanello, nel lotto identificato nelle P.lle 1057-547-911 del Foglio 118 di Vittoria, in sostituzione e in danno dei soggetti obbligati ed inadempienti, alla ditta Idromeccanica s.r.l. di Ragusa;

RILEVATO che in detta relazione vengono segnalate criticità che determinano evidente pericolo di inquinamento per l'ambiente circostante;

PRESO ATTO dello stato di pericolo ambientale costituito dalla presenza di rifiuti speciali pericolosi e non, abbandonati nel lotto, per cui risulta contingibile e urgente provvedere alla rimozione degli stessi e alla bonifica dell'area per il tramite di ditta autorizzata;

CONSIDERATO che, la ditta Idromeccanica s.r.l., si è resa disponibile ad eseguire il servizio ed ha presentato un preventivo, dopo l'esito infruttuoso di precedenti tentativi di individuare una ditta;

VISTI gli artt. 191, 242 e 305 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai provvedimenti d'urgenza da adottarsi nel

caso di eventi inquinanti e danni ambientali;

RAVVISATA la necessità di provvedere in via sostitutiva nei confronti dei soggetti obbligati ed inadempienti, e con rivalsa sugli stessi e di adottare un provvedimento contingibile e urgente al fine di salvaguardare la pubblica e privata salute ed incolumità;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii., il quale prevede la competenza del Sindaco all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, e rilevato sussistere i presupposti;

VISTO che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,

al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTO che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

CONSIDERATO che dal sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in data 13/02/2019 è stata accertata l'inottemperanza all'Ordinanza n. 12/2018;

CONSIDERATO che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo, acque e aria, nonché fonte di pericolo per l'incolumità pubblica.

RILEVATO configurarsi le fattispecie previste dall'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 che impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti nel suolo;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito e di eliminare il pericolo per l'incolumità pubblica che deriva dallo stato di abbandono dei rifiuti pericolosi;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

per quanto citato nella premessa di questa Ordinanza, che qui si intende integralmente riportata, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006,

- 1) **alla Idromeccanica s.r.l. con sede a Ragusa, Via del Pioppo n. 104**, di procedere con la massima urgenza, in danno e sostituzione dei soggetti obbligati ed inadempienti, alla rimozione dei rifiuti pericolosi e non, compresi quelli contenente amianto, abbandonati ed alla bonifica dell'area ricadente nel lotto di C.da Fanello, in catasto alle P.lle 1057-547-911 del Foglio 118 di Vittoria;
- 2) che l'attività suddetta avvenga nel rispetto del foglio patti e condizioni allegato alla relazione tecnica redatta dalla Direzione Ambiente ed Ecologia;
- 3) che la Direzione Ambiente ed Ecologia di questo Comune provveda con i propri organi tecnici alla vigilanza, coordinamento, direzione dei lavori, alla contabilizzazione degli stessi, alla predisposizione di tutti gli atti gestionali successivi e consequenziali, nonché alla copertura finanziaria mediante attingimento al capitolo 4250/20 risorsa 09.04.1-03.02.09.004 "*Interventi per la tutela dell'ambiente e delle acque*" così come indicato nella relazione;

AVVISA

che in caso di inosservanza del presente provvedimento i soggetti inadempienti saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P..

DISPONE

la **NOTIFICA** del presente provvedimento a cura della Direzione Ambiente ed Ecologia:

- alla ditta Idromeccanica s.r.l. con sede a Ragusa (RG) in via del Pioppo n. 104
- al sig. Paternò Beniamino, Via Rosario Cancellieri n. 97 – 97019 Vittoria (RG)
- al sig. Paternò Carlo, Strada per Scoglitti km. 0.750 – 97019 Vittoria (RG)

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Servizio 7 – Bonifiche
- all'ARPA ST di Ragusa
- al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
- al Segretario Generale
- alla Polizia Municipale
- all'Ufficio Territoriale di Governo di Ragusa
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa

che copia del presente Provvedimento venga:

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Le Direzioni interessate indicate in precedenza, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1991, il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della L. 1034/1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, entro centoventi (120) giorni dalla notifica della presente Ordinanza.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL COMMISSARIO

F.to Prefetto Dott. Filippo Dispenza

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal...26.05.2020..

al...10.06.2020. registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal ...26.05.2020.. al...10.06.2020... registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami ..

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....